

**WANDERLUST TEATRO APS
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO**

Titolo 1 - Disposizioni generali

Art. 1. È costituita l'Associazione denominata "Wanderlust Teatro **APS**" **Associazione di Promozione Sociale**, con sede legale in Torino, via Saluzzo n. 72.

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi degli articoli 35 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel RUNTS.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazione dello statuto.

Art. 2. L'Associazione è **costituita per il perseguimento** senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale **mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.**

Il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dagli associati e le cariche sociali sono elettive.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3. L'Associazione **persegue le proprie finalità, ed in particolare** la pratica, la diffusione e la promozione della cultura teatrale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e più precisamente quelle rubricate alla lettera

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione quindi potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

a) **allestire** spettacoli teatrali, agendo nel rispetto della normativa vigente; ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

b) **promuovere** la pratica teatrale, con l'organizzazione di corsi di aggiornamento anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni, rivolti, in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;

c) **promuovere** iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi;

d) **realizzare** di iniziative editoriali, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura teatrale;



- e) **svolgere** di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro;
- f) **affiancare** Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative per lo sviluppo dell'attività e della cultura teatrale;
- g) **valorizzare** lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;
- h) **promuovere** di attività di animazione ed aggregazione rivolte a bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo;
- i) **promuovere** , in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale.

Art. 4. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie o strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato alla individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà aderire e/o intrattenere rapporti con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali che abbiano per scopo la promozione della cultura teatrale.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 36 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 5. L'Associazione si finanzia con:

- a) le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- d) proventi **ed entrate relative alle attività di interesse generale;**
- e) **attività diverse e attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.**

Art. 6. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori ed il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le



spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Titolo 2 - I soci

Art. 7. Possono essere "associati" dell'Associazione tutte le persone che condividano le finalità di cui al presente Statuto e intendano partecipare alle attività dell'Associazione.

L'ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, con giudizio sempre motivato, su domanda **scritta presentata al Consiglio Direttivo da parte** degli interessati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

I soci, **purché iscritti al libro soci da almeno tre mesi**, intervengono con diritto di voto alle Assemblee, **per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se di maggiore età, hanno diritto a proporsi quali candidati per gli organi dell'associazione.**

I soci, inoltre, hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale e di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'Associazione.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali; inoltre, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione e di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, e presso la sede dell'associazione, entro 30 giorni dalla richiesta; in particolare il libro delle assemblee dei soci andrà richiesto alla assemblea, il libro del Consiglio Direttivo andrà richiesto al Consiglio Direttivo, il libro dell'eventuale Organo di Controllo andrà richiesto all'Organo di Controllo.

La qualifica di associato si perde per decesso, dimissioni o per radiazione.

I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti o alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;
- c) quando arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e determinano l'immediata sospensione del associato ma, per diventare definitivamente esecutive, devono essere ratificate dall'Assemblea nella sua prima riunione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione. Il associato, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.



Titolo 3 - Organi dell'Associazione

Art. 8. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario e Tesoriere
- e) l'organo di controllo

Art. 9. L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti o assenti.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'art. 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e del bilancio preventivo dell'anno in corso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso affisso nei locali dell'Associazione e tramite lettera spedita ai soci per posta o e-mail; la comunicazione deve elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

La presenza in Assemblea dell'associato non invitato secondo le formalità sana il vizio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario o da altro Consigliere incaricato.

Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario o da altro associato incaricato.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente personalmente **o per delega almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.**

Le decisioni dell'Assemblea sono assunte **con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea validamente costituita.**

Art. 10. Sono compiti dell'Assemblea dei soci:

- a) deliberare sulle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e su quello preventivo dell'anno in corso **e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, sul bilancio sociale;**
- c) eleggere, tra i propri soci, il Presidente che resterà in carica per tre anni;
- d) eleggere, tra i propri soci, i cinque membri del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica per tre anni;
- e) deliberare sulle relazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare sulle radiazioni di soci decise dal Consiglio Direttivo;



g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le delibere assembleari, oltre ad essere trascritte nel "Registro dei verbali delle Assemblee dei soci", rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 11 L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci, oppure lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo. Essa

- a) **delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto**
- b) **delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;**
- c) **delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.**

Art. 12. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente,
- b) il Segretario e Tesoriere
- c) i Consiglieri,

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri soci e resta in carica per tre anni.

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, tra i propri membri e resta in carica per tre anni.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i propri soci e restano in carica per tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario **o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.**

La convocazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione con comunicazione diretta o a mezzo e-mail.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario o da altro Consigliere incaricato dal Consiglio stesso.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, ad eccezione che per le procedure di radiazione per le quali occorre la maggioranza assoluta.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 13. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio-video attraverso strumenti di convocazione a distanza (video o teleconferenza) a condizione che:



- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i programmi di attività sociale previsti sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, **documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;**
- c) redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- d) decidere circa la stipula di contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- f) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- g) redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nella sua prima riunione;
- h) decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- i) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 14. Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante di fronte ai terzi e in giudizio.

La firma spetta al Presidente o al Segretario, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure ad altro componente del Consiglio Direttivo stesso o ad altro membro dell'Associazione, per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) sovrintendere all'intera gestione dell'Associazione;
- d) firmare gli atti relativi all'attività della Associazione.

In sua assenza, detti compiti sono delegati al Segretario che, inoltre, ha anche i seguenti compiti:

- a) sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione e tenere aggiornata la contabilità e i registri contabili;
- b) tenere aggiornati il "Registro dei verbali dell'Assemblea dei soci", il "Registro dei verbali del Consiglio Direttivo" ed il "Registro dei soci".

Art. 15. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del Codice Civile.

Può altresì essere nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2, del CC. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.



L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione ed attesta che il bilancio sociale, nel caso che la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117.

Titolo 4 - Patrimonio dell'Associazione

Art. 16. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare, ed immobiliare di proprietà della Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari dei soci;
- c) da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

Queste sono altresì intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo 5 - Bilancio di esercizio

Art. 18. Il bilancio di esercizio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dalla relazione di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio di esercizio dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, per la sua approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il bilancio di esercizio dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel "Registro dei verbali delle Assemblee dei



soci", rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

Titolo 6 - Scioglimento dell'Associazione

Art. 19. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci: **con le maggioranze di cui all'art. 11 di questo statuto.**

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di un liquidatore, anche non associato, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dovrà **essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9, secondo comma, del D. Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117.**

Titolo 7 - Disposizioni finali

Art. 20. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrato il 3/3/23 n. 1140
Serie 3 Cod. Trib. /
€ ESENTE
IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Gianluca SANTARELLO *
* Firma su delega del Rettore Provinciale
Marco Di Franco

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]